

Codice A1814A

D.D. 22 agosto 2017, n. 2651

Autorizzazione idraulica n. 1585 per lavori di ripristino dell'alveo del rio Valmarchese, e ponte lungo la strada Valoppina in Comune di Frinco (AT). Richiedente: Comune di Frinco (AT).

In data 04/08/2017 con nota n° 1511 (ns. prot. n° 37381 del 08/08/2017), il Comune di Frinco (AT), con sede in Regione San Firmino n° 1 – 14030 Frinco (AT), Codice Fiscale 80003530054 e Partita IVA 00189740053, ha presentato istanza per lavori per il ripristino dell'alveo sul rio Valmarchese e del ponte di strada Valoppina. L'Amministrazione Comunale ha infatti ottenuto un finanziamento pari a 12.000,00 € partecipando al "Bando di Protezione Civile piccoli comuni 2016" emesso dalla Fondazione CRT per un intervento di riassetto idrogeologico e sistemazione spondale del rio Valmarchese (lettera della Fondazione CRT prot. n° 2016AI1436.U1707 del 16/12/2016); inoltre è stato concesso un finanziamento in conto capitale dalla Regione Piemonte a valere sulla Legge Regionale n° 6 "Bilancio di previsione finanziaria 2017-2019" art. 14, Intesa Governo-Regioni, come da Determinazione Dirigenziale n° 1729 del 09/06/2017, per un importo di 35.000,00 €. Nella situazione attuale sono state individuate dal Comune di Frinco le seguenti criticità:

- il corso del rio Valmarchese, nel tratto a monte di strada Valoppina, è soggetto ad erosione spondale nel caso di eventi meteorici intensi;
- le sponde risultano instabili con periodici scivolamenti di volumi di terreno;
- si è verificato il sottoscalzamento delle fondazioni del ponte interferente con strada Valoppina.

Per ovviare a tale situazione di precarietà idraulica sono previsti, dal progetto definitivo-esecutivo, i seguenti lavori:

- Realizzazione di platea di fondazione in cemento armato, lungo l'alveo del rio Valmarchese per installazione di gabbioni di sostegno a scatola in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale, su entrambi i lati, e per una lunghezza di circa 8,00 m a monte del ponte. Inoltre per evitare che il flusso idrico possa interagire con la fondazione (sollecitandola a fenomeni erosivi) si realizzerà un apposito dente di protezione all'inizio della platea;
- Realizzazione di platea, in continuità con quella realizzata per i gabbioni, al di sotto del ponte esistente per rinforzare e proteggere le fondazioni dello stesso;
- Realizzazione di nuovo impalcato in cemento armato, a quota superiore a quello esistente ed in aderenza ad esso, poggiante su pali trivellati in c.a. aventi diametro 60 cm e lunghezza 1500 cm. Il nuovo impalcato e quello esistente verranno resi solidali mediante una "spinatura" diffusa (elementi di armatura ad L di lunghezza complessiva di 50 cm, inghisati nella soletta esistente e con una distribuzione di $6\Phi 16/mq$), sull'intera superficie di contatto;
- Riprofilatura, decespugliamento e pulizia dell'alveo e delle sponde a monte ed a valle dell'intervento, per un tratto di 10,00 m;
- Ripristino della massicciata sull'impalcato del ponte e sui rispettivi raccordi con la strada comunale.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Carlo Ramello, con studio tecnico in via Siccardi n°1, – San Damiano d'Asti (AT), in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi. Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Valmarchese, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al

n° 83, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n° 523/1904.

La Giunta Comunale con deliberazione n° 20 in data 04/08/2017 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere in oggetto.

In data 09/08/2017 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica, allegata all'istanza, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Valmarchese con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- è vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento e l'abbruciamento delle ceppaie presenti sulle sponde e che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. n° 523/1904;

- essendo un intervento inquadrato come attività di manutenzione idraulica, non dovrà pertanto essere asportato materiale dall'alveo, ed i lavori dovranno consistere nella movimentazione dei depositi terrosi che ostruiscono il corso d'acqua (poi da sistemare in prossimità delle aree di intervento).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n° 31- 4182 del 22/10/2001;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la Legge Regionale n° 4/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 2/R/2013 di modifica del Regolamento Regionale n° 8/R /2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici il Comune di Frinco (AT), con sede in Regione San Firmino n° 1 – 14030 Frinco (AT), Codice Fiscale 80003530054 e Partita IVA 00189740053 ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo ed **il materiale riutilizzabile dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o in sponda, ove necessario, in prossimità delle aree di intervento di cui trattasi;**
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi

- genere;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e nella realizzazione degli interventi dovranno essere osservate e rispettate tutte le prescrizioni che eventualmente verranno indicate dalla Provincia di Asti – Area Pianificazione, Edilizia e Patrimonio, Trasporti ed Ambiente, Servizio Caccia, Pesca Antisofisticazioni Vitivinicole, a cui lo scrivente Settore regionale Alessandria e Asti, con nota n° 38810 del 22/08/2017, ha già inviato richiesta di parere di competenza, ai sensi della Legge Regionale n° 37/2006 e s.m.i., Allegato A “Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere ed interventi sugli ambienti acquatici”, approvato con la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17.05.2011;
 - il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al demanio idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;
 - la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le leggi in materia.

Con il seguente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'opera.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Mauro FORNO